

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**SENTENZA n. 96/2020 pubbl. il 15/01/2020**

(Giudice rel.: dott.ssa Silvia Romagnoli)

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 813/2016 promossa da:

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'Avv. CALTABIANO ALBERTO e dell'Avv. BAGLIVO MARTA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GUERRAZZI N. 28/5 presso il difensore Avv. CALTABIANO ALBERTO

PARTE ATTRICE

contro

X (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'Avv. D'ANGELI LIUBA, elettivamente domiciliato in VIA GIUSTI 11 61121 PESARO presso il difensore Avv. D'ANGELI LIUBA

CONVENUTO

con la chiamata in causa di

ASSICURATORI DEI LLOYD'S (C.F. ...), con il patrocinio dell'Avv. FACCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore Avv. FACCI GIOVANNI

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: PRIVATIVA AUTORIALE SUL SOFTWARE

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 28.2.2019:

- per parte attrice, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 26.2.2019 ["Si chiede che il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, previa ammissione delle prove per testimoni dedotte da Sacmi Imola nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., respinta ogni contraria istanza: 1) dichiarare che i codici sorgente elencati nell'atto di citazione, in quanto creazioni intellettuali cui l'ing. X è pervenuto nell'esecuzione del suo rapporto con Sacmi Imola, appartengono alla cooperativa attrice e che essa aveva pieno diritto

di ottenerne la consegna e ora ha diritto di trattenerli e farne uso esclusivo; 2) accerti e dichiari la responsabilità dell'ing. X per i danni subiti da Sacmi Imola a causa della ritardata consegna dei detti codici sorgente e per i "blocchi" da lui inseriti nei programmi; 3) previa loro liquidazione, eventualmente da farsi mediante valutazione equitativa, condanni l'ing. X al risarcimento di tutti i detti danni e a pagarne l'importo liquidato, al netto del credito da lui fatto valere con domanda riconvenzionale; 4) accogliendo l'eccezione di compensazione proposta da Sacmi Imola e fondata sul suo maggior credito da risarcimento danni, rigetti la domanda riconvenzionale proposta dall'ing. X; 5) condanni l'ing. X al rimborso delle spese del giudizio di merito e delle due fasi del procedimento cautelare in corso di causa"

- per il convenuto, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 2.10.2019 [""Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione specializzata impresa, contrariis reiectis:

- In via preliminare ed istruttoria, revocata/modificata la relativa ordinanza 11.07.2017 nelle parti in cui disattende le stesse, ammettere le prove tutte e produzioni documentali indicate dall'Ing. X nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c., da intendersi qui trascritte e riportate nuovamente per l'intero;

- Nel merito, rigettare, revocata/modificata l'ordinanza collegiale 21.09.16 resa nel procedimento nr. 12418/16 RG, adottando ogni più confacente statuizione di diritto, ogni domanda proposta da Sacmi Imola; statuire, per l'effetto, la condanna di Sacmi Imola alla restituzione dei codici sorgente per i quali è causa, nonché inutilizzabilità, prevedendo sin da ora una penale giornaliera di ritardo nella misura che sarà ritenuta di giustizia; statuire altresì la condanna di Sacmi Imola al versamento, considerata la riparabilità del danno conseguito solo per equivalente, di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche secondo equità, come corrispondente al valore economico-professionale attribuibile alle creazioni intellettuali (codici sorgente) dell'Ing. X ;

- Nel merito, in subordine, qualora in denegata ipotesi accolte le avversarie istanze di causa, dichiarare tenuto il Rappresentante per l'Italia di Lloyd's a manlevare l'Ing. X da ogni domanda e conseguenza di carattere economico, anche per spese legali, da chiunque sostenute, compresa la difesa del convenuto, richiedendosi sin da ora che l'Assicuratore paghi direttamente gli eventuali aventi diritto;

- In via riconvenzionale: condannare Sacmi Imola, anche con pronuncia parziale nell'ipotesi di remissione in istruttoria e qualora non già disposto ex artt. 186-bis e segg. c.p.c., al versamento in favore dell'istante dell'importo di € 30.643,00, al netto della ritenuta d'acconto pari ad €

5.753,60, oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo. In subordine, qualora inoperanti le invocate garanzie assicurative, disporre la compensazione di detto importo con quanto in denegata ipotesi riconosciuto all'attrice, con condanna al versamento dell'eventuale residuo.

- ancora in via riconvenzionale: condannare Sacmi Imola al risarcimento dei danni arrecati all'esponente per le ragioni tutte di cui agli atti di causa (lesione alla professionalità, persona ed immagine del convenuto attuata sia attraverso la divulgazione presso l'attrice e terzi degli asseriti fatti, circostanze ed addebiti rappresentati in causa, sia per l'infondata attribuzione al deducente di intenzionali manomissioni) mediante versamento in suo favore di quell'importo che sarà ritenuto equo e di giustizia, anche attraverso determinazione equitativa.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche con riferimento alla fase cautelare e di reclamo".

- per la terza chiamata in causa, come da prima memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. ["Voglio l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale nel merito:

1) previo accertamento della natura dolosa del fatto dell'Assicurato, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza contratta dagli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629; in ogni caso, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza, anche in via di eccezione ex art. 1460 c.c., o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni espresse, mandandosi gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629, assolti da ogni obbligazione di garanzia o manleva da chiunque svolta nei loro confronti per i fatti per cui è causa e per l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629, perché infondata in fatto e in diritto;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'operatività della garanzia prestata dagli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629 e contestualmente venisse accolta la domanda proposta nei confronti dell'Assicurato, mantenersi l'obbligazione degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629, con le seguenti modalità:

a) nel caso di coesistenza della garanzia degli Assicuratori dei Lloyd's, sottoscrittori del certificato n. A115C131629, con altre polizze o posizioni assicurative, accertarsi l'operatività a secondo rischio della polizza n. A115C131629, e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle

altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili;

b) nel caso di cooperatività della garanzia degli Assicuratori dei Lloyd's, sottoscrittori del certificato n. A115C131629, con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.

In ogni caso, mantenersi l'obbligazione di manleva degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A115C131629:

c) in via strettamente proporzionale alla quota accertata di responsabilità dell'ing. X ed ai reali danni subiti da parte attrice, da valutarsi ex art. 1223 c.c., limitando il quantum dell'obbligazione risarcitoria al pregiudizio subito da parte attrice, che sia conseguenza immediata e diretta della accertata condotta colposa dell'ing. X, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;

d) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, alla franchigia e agli scoperti, al massimale, e alle esclusioni ivi previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;

e) riservato ogni diritto di regresso e di rivalsa.

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.

## **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

I. Con atto di citazione notificato via PEC dal difensore ai sensi della L. 53/1994 in data 21.1.2016, SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOC. COOP. (nel prosieguo anche solo SACMI o la cooperativa o la società) conveniva in giudizio innanzi l'intestato tribunale Sezione specializzata in materia di Impresa X chiedendone, previo accertamento della titolarità in capo a sé dei codici sorgente creati dal convenuto nel corso del rapporto intercorso con la cooperativa, la condanna alla consegna dei codici medesimi e la declaratoria di responsabilità per tutti i danni subiti o subendi a causa della loro mancata o ritardata consegna, con vittoria di spese.

In tale atto esponeva in particolare

i) che in data 31.12.2012 era stato sottoscritto inter partes un contratto secondo il quale il X avrebbe sviluppato un progetto denominato "Product Life Management" (PLM) ovvero una

piattaforma elettronica in grado di supportare e sviluppare tutte le attività aziendali delle società del gruppo Sacmi

ii) che in esecuzione dell'incarico X aveva creato numerosi software i cui codici sorgente si era tuttavia rifiutato di consegnare a SACMI benchè a termini di contratto (art. 4) doveva ritenersi che essi appartenevano alla cooperativa

iii) che la mancata disponibilità dei codici sorgente sarebbe foriera di danni per SACMI.

Si costituiva X con comparsa depositata telematicamente in data 1.4.2016 contestando ogni deduzione ed istanza avversaria e chiedendo in via preliminare la chiamata in causa del Rappresentante per l'Italia di LLOYD'S e nel merito il rigetto di ogni domanda di SACMI ovvero, in subordine, la condanna a manleva dell'assicuratore; in via riconvenzionale chiedeva, altresì, la condanna di SACMI, anche in via anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c., al pagamento dell'importo di € 30.643,00 in eventuale compensazione – per il caso di inoperatività della garanzia assicurativa – con quanto in denegata ipotesi riconosciuto all'attrice e con condanna della stessa al versamento del residuo ed al risarcimento dei danni nell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.

Esponiva il convenuto

i) che il rapporto di lavoro intercorso era di natura libero-professionale e che secondo la disciplina apprestata dal diritto di autore le opere dell'ingegno - quali erano i codici sorgente - erano nella titolarità originaria dell'ideatore

ii) che pertanto sia la paternità che i diritti di utilizzazione economica del software creato da X spettavano al medesimo, in difetto di diversa specifica previsione negoziale

iii) che conformemente e con corretta interpretazione ermeneutica secondo i principi generali ex art. 1362 e ss. c.c. dell'art. 4 del contratto inter partes, i "risultati" di cui SACMI era cessionaria erano quelli fruibili in linguaggio macchina o codice-oggetto e non le chiavi di loro creazione o codice-sorgente

iv) che anche in applicazione delle regole del contratto d'opera l'opus consisteva esclusivamente nella consegna del software in linguaggio macchina

v) che in tal senso deponavano anche le caratteristiche del rapporto (collaborazione limitata consistente essenzialmente in consulenza, con compenso proporzionato all'attività libero professionale ma non alla cessione della titolarità dell'apporto ideativo)

vi) che eventuali necessità di adattamenti dei programmi progettati potevano essere risolte diversamente dall'attrice con adeguata remunerazione degli operatori

vii) che il convenuto vantava un credito di € 30.643,00 al netto della ritenuta d'acconto per l'attività svolta senza contestazioni di sorta fino alla pretestuosa eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da SACMI con la diffida di consegna dei codici-sorgente del 19.11.2015

vi) che per la responsabilità civile professionale esisteva copertura assicurativa prestata dal Rappresentante per l'Italia di LLOYD'S.

Previa autorizzazione ex art. 269 c.p.c. il convenuto, con atto di citazione per chiamata di terzo notificato via PEC in data 9.6.2016, chiamava in causa la Rappresentanza per l'Italia dei LLOYD'S a manleva di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande attoree, anche per spese legali ed eventuale consegna dei codici sorgente, con domanda di condanna diretta dell'assicuratore in favore dell'attrice.

Si costituivano gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S "che hanno assunto il rischio del certificato n. A115C131629" (nel prosieguo anche solo I LLOYD'S o la compagnia) eccependo sotto più profili l'inoperatività della garanzia con la polizza stipulata dal convenuto e conseguentemente chiedendo il rigetto di ogni domanda a manleva o, in subordine, che l'obbligazione di garanzia venisse mantenuta nei limiti di legge e di polizza.

In corso di causa SACMI instava in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per la consegna dei codici sorgente: il G.I. rigettava il ricorso con ordinanza del 26.7.2016 che, reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c., veniva integralmente riformata con ordine di consegna dei codici che veniva adempiuto dal X in data 26.10.2016.

Previa assegnazione dei termini ex art. 183/6° co. c.p.c., con la prima memoria ex art. 183/6° co. c.p.c. SACMI modificava le conclusioni chiedendo il risarcimento dei danni per la ritardata consegna dei codici e per i "blocchi" inseriti da X nei programmi e precisava la natura dei danni paventati con l'atto introduttivo, con riferimento alle difficoltà insorte nel periodo di indisponibilità dei codici sorgente (interventi manuali e scrittura di un software provvisorio per far fronte ai malfunzionamenti dei programmi, impiego del personale interno per operazioni manuali e attività di consulenti esterni per la risoluzione dei "blocchi" o "time-bomb" – ovvero le istruzioni che fanno cessare il funzionamento del programma a certa data, nella fattispecie 18.1.2016 – inseriti nei programmi da X, necessità della integrale riscrittura dei software in fase di ultimazione alla riconsegna dei codici-sorgente); precisava altresì l'importo del danno patito in € 150.000,00 con riferimento ai costi sostenuti per remunerare l'attività dei tecnici

informatici incaricati della risoluzione dei problemi e della riscrittura dei programmi, senza rinuncia all'ulteriore danno derivati dall'impiego di personale interno per le operazioni manuali (es. generazione degli allegati degli ordini) necessarie a sopperire all'assenza degli automatismi del software.

Con la seconda memoria istruttoria ex art. 183/6° co. c.p.c. X eccepiva l'inammissibilità, perché nuova e non mera emendatio, della domanda di condanna risarcitoria per i pretesi "blocchi" inseriti nei programmi; contestava la riconducibilità e nesso causale di ogni preteso e contestato evento dannoso con la indisponibilità dei codici-sorgente, contestava altresì il quantum di danno e la necessità di uno sviluppo ex novo del software.

Il G.I. rigettava ogni richiesta istruttoria con ordinanza dell'11.7.2017, non mancando di tentare la composizione transattiva formulando proposta ex art. 185 bis c.p.c., accolta dal solo X e rifiutata da SACMI per i motivi espressi ad udienza del 3.10.2017.

II. In buona sostanza, SACMI agisce nei cfr. di X per vedersi riconoscere la titolarità dei codici sorgente dei programmi per elaboratore (software) dal medesimo realizzati in esecuzione del contratto del 31.12.2012 (doc. 1), la cui consegna X ha rifiutato affermandone la esclusiva proprietà morale ed economica in capo a sé allorché ne è stato richiesto da SACMI in prossimità dello spirare della scadenza naturale massima del contratto per la data 31.12.2015 (cfr. missiva del legale del 15.12.2015, doc. 3 SACMI); la società invoca altresì la condanna di X per il danno conseguente alla temporanea indisponibilità dei codici sorgente da gennaio ad ottobre 2016, siccome restituiti in data 26.10.2016 in esecuzione dell'ordinanza collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c.

A tali pretese il X frappono una lettura dell'art. 4 del contratto secondo la quale SACMI sarebbe titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei soli "risultati" dell'attività, che intende come solo codice oggetto e non come codice sorgente.

Alla questione sulla titolarità dei diritti economici sul software si aggiungono la domanda risarcitoria di SACMI e la domanda riconvenzionale di X, alla quale SACMI frappono domanda di compensazione.

III. E' sterile il tema – peraltro solo abbozzato dal convenuto – circa la natura del contratto inter partes, se di mera consulenza o di vera e propria opera: a parte il rilievo che anche il servizio di consulenza consiste in prestazione di opera (intellettuale, cfr. artt. 2230 e ss. c.c.), nella fattispecie l'attività di X è consistita propriamente nella realizzazione di un'opera – il software

– che il diritto autoriale protegge come opera letteraria (cfr. art. 1/2° co. L.A.), quindi non solo come opus ma come opus di carattere creativo.

IV. In linea generale la tutela autoriale copre sia i diritti morali sia i diritti patrimoniali derivanti dall'opera, che appartengono a titolo originario al suo autore (cfr. artt. 6, 12-24 L.A.); quanto in particolare ai diritti patrimoniali, l'art. 12 L.A. stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originario o derivato, laddove per utilizzo derivato deve intendersi l'uso dell'opera nella forma non originaria ma appunto derivata (ad. es. la sincronizzazione di un'opera musicale); la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'opera è regolata dagli artt. 207 e ss. L.A., nel qual caso si potrà avere una utilizzazione economica dell'opera da parte di terzi a titolo derivativo per volontà dell'autore.

Dunque per regola generale i diritti economici derivanti dall'opera creativa spettano all'autore originario, così come i diritti economici derivanti dall'invenzione industriale spettano all'autore dell'invenzione (art.63 C.P.I.).

Rispetto a tale regola uniforme in favore del creatore/inventore originario consta una prima eccezione in tema di invenzione del dipendente: ai sensi dell'art. 64 CPI, se l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, il relativo diritto di utilizzazione economica spetta al datore di lavoro, nel qual caso si ha una utilizzazione economica dell'invenzione da parte di soggetto diverso dal suo autore originario per volontà non del suo autore ma ex lege.

Venendo al tema specifico per cui è causa, è fuori discussione che il software è opera protetta dal diritto d'autore ("programmi per elaboratore" art. 64 bis e ss.) ed è noto che in materia di software si distingue tra codice oggetto e codice sorgente, entrambi oggetto di tutela autoriale: il codice sorgente consiste nella forma del programma in linguaggio comprensibile al programmatore atto a documentare i vari passaggi con cui funziona il programma; il codice oggetto invece consiste nella forma del programma direttamente intellegibile dalla macchina che consente alla stessa di funzionare, cioè nel software comunemente inteso.

In applicazione del generale disposto dell'art. 12 L.A., dunque, i diritti patrimoniali e morali sui risultati dell'attività di programmazione, sia codice sorgente che codice oggetto, spettano all'autore solitario a titolo originario.

Anche in materia di software tuttavia consta una specifica eccezione se il software è creato dal lavoratore dipendente, a termini dell'art. 12 bis L.A., che stabilisce che "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per



elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro": anche in questo caso si ha una utilizzazione da parte del non autore per volontà, non dell'autore medesimo, ma ex lege, analogamente a quanto dettato in tema di invenzione industriale (art. 64 cit.)

Le due norme (art. 64 CPI e art. 12 bis L.A.) cioè introducono deroga alla regola generale della titolarità esclusiva in capo all'inventore/creatore, perchè se l'invenzione/opera creativa nasce nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, i relativi diritti economici sono del datore di lavoro.

V. La questione che qui si pone, però, è ancora diversa ed è quella delle invenzioni/creazioni del lavoratore autonomo, essendo pacifico che X era legato a SACMI da un rapporto di lavoro di tal fatta, e non da un rapporto di lavoro subordinato, in virtù del contratto del 2012.

La giurisprudenza ha applicato alla fattispecie in via analogica la disciplina dell'invenzione del lavoratore subordinato (cfr. anche Tribunale Bologna sentenza n. 1316/2016 est. Dr. Salina) oppure, con effetto analogo, ha inferito la titolarità in capo al committente quale conseguenza del contratto d'opera, perché il committente medesimo commissionando l'opera la acquista a titolo originario (cfr. Tribunale Milano 6964/2014 in tema di invenzione sviluppata dal libero professionista; in ultimo Cass. 13171/2016, con riferimento alla realizzazione di opera dell'ingegno).

Nel quadro normativo più generale, si ricorda che nella disciplina del contratto a progetto (art. 64 L. Biagi, abrogato nel 2015) vi era un generale rinvio all'art. 12 bis L.A. e che ora il Jobs Act (L. 81/2017, in vigore però successivamente alla risoluzione del rapporto con X) in tema di lavoro autonomo all'art. 4 stabilisce che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo (secondo la regola generale dell'inventore/autore originario), salvo il caso che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo remunerata (secondo la regola del contratto d'opera) nel qual caso la titolarità spetta al committente.

In definitiva, va affermato il principio per cui nel caso di attività inventivo-creativa del lavoratore autonomo, per regola generale i diritti di utilizzazione economica dell'invenzione/opera dell'ingegno spettano al committente se oggetto del contratto è l'attività inventiva/creativa e salvo patto contrario: ciò discende dalle regole del contratto d'opera e ora dalla normativa specifica del Jobs Act.

Va pertanto disattesa la prospettazione, inversa, del convenuto secondo cui in materia di software creato dal lavoratore autonomo, non espressamente disciplinato dalla normativa autoriale, andrebbe applicata la regola generale della titolarità originaria ed esclusiva dei diritti di utilizzazione economica in capo all'autore (ex art. 12 L.A.) salvo diversa previsione negoziale.

VI. Facendosi applicazione dei principi sopra affermati al caso di specie, va rilevato che l'attività creativa rientra senz'altro nel contratto di lavoro inter partes e che, inoltre, vi è un espresso riconoscimento dei diritti economici in capo al committente a termini dell'art. 4 secondo cui "Sacmi sarà titolare di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi ad eventuali risultati derivanti o comunque connessi allo svolgimento dei Servizi", cioè a dire che la clausola va interpretata in senso inclusivo di tutti i risultati dell'attività del X, senza distinzione tra codici oggetto e codici sorgente.

Va dunque accertata e dichiarata in capo a SACMI la titolarità dei codici sorgente del software sviluppato in esecuzione del contratto 31.12.2012 avente ad oggetto lo sviluppo e la realizzazione del progetto PLM.

VII. Quanto alla domanda risarcitoria di SACMI e alla domanda riconvenzionale di X, sulla seconda nulla questio in mancanza di contestazione: la società non contesta il credito rivendicato da X per l'attività svolta né nell'an né nel quantum, limitandosi a frapporre in compensazione la propria domanda risarcitoria.

In sintesi, SACMI adduce di aver subito danno dalla ritardata consegna dei codici dal gennaio 2016 (citazione) all'ottobre 2016 (restituzione effettiva dei codici).

In particolare, lamenta di avere sostenuto costi aggiuntivi per remunerare l'attività di tecnici informatici e per l'impiego di dipendenti e progettisti a) per risolvere malfunzionamenti ed errori derivanti dalla indisponibilità dei codici sorgente b) per la rimozione di "blocchi" inseriti da X all'interno dei programmi c) per la riscritturazione quasi completa dei software creati da X.

Va disatteso il rilievo di X secondo cui la società avrebbe attuato inammissibile ampliamento di domanda con riferimento al tema, introdotto in sede di deduzioni istruttorie, dei cd. "blocchi" o time-bomb riscontrati sui software creati da X: il fatto dedotto non può considerarsi nuovo, essendo inerente comunque alla indisponibilità dei codici sorgente (con i quali si sarebbero potuti disinnescare i blocchi medesimi) che costituisce l'evento dannoso dedotto ab origine da SACMI.

Nondimeno, va confermata la valutazione del G.I. resa con ordinanza dell'11.7.2017 di inammissibilità/irrelevanza delle prove orali dedotte da entrambe le parti, per i motivi ivi spiegati che qui si intendono integralmente recepiti; il collegio ulteriormente rileva che per accertare la consequenzialità tra la indisponibilità dei codici sorgente e tutti i dedotti fatti causativi di danno (malfunzionamenti e blocchi) nonchè per dimostrare la necessità di una riscrittura integrale del sistema, SACMI avrebbe potuto e dovuto richiedere un accertamento istruttorio di diversa natura e preferibilmente atto a verificare i dedotti fatti nell'immediatezza del loro accadimento, così da evitare la dispersione della prova, non più recuperabile a posteriori mediante prove orali per loro natura inadeguate alla dimostrazione di circostanze di natura essenzialmente tecnica e valutativa.

Ne consegue che vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate in sede di p.c.

Ciò non esclude che a fini di prova siano utilizzabili fatti noti in chiave deduttiva e dimostrativa di fatti ignoti ex art. 2729 c.c., soccorrendo inoltre a fini liquidatori del danno la valutazione equitativa ex art. 1226/2056 c.c., cioè a dire che è del tutto ragionevole che l'indisponibilità dei codici sorgente per certo tempo abbia determinato la necessità di attività manuali per l'inserimento dei dati altrimenti acquisiti dal sistema in automatico, ovvero la necessità di intervento di tecnici informatici per risolvere in altro modo disfunzioni del sistema informatico.

Può pertanto ritenersi ragionevolmente e presuntivamente provato che l'indisponibilità dei codici sorgente per il periodo da gennaio a ottobre 2016 sia stato causa per SACMI di un danno organizzativo e disfunzionale del sistema impresa, la cui oggettiva difficoltosa determinazione nel quantum consente di ritenere, in via equitativa, che esso sia da liquidarsi in misura corrispondente alla ragione creditoria del X, con conseguente elisione delle reciproche poste di credito-debito.

VIII. Va rigettata ogni domanda di manleva svolta da X nei confronti di LLOYD'S per il semplice rilievo, assorbente di ogni ulteriore contestazione, che la polizza azionata a fini di garanzia copre il rischio della responsabilità civile professionale dell'ingegnere libero professionista "per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'Assicurato ..." (cfr. "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale" art. B.1, aff. 9 della polizza sub doc. 1 dei LLOYDS), mentre nella fattispecie è evidente che l'evento dannoso (la mancata restituzione dei codici sorgente) consiste in condotta estranea all'attività professionale, siccome X ha rifiutato la restituzione dei codici sostenendone l'estraneità rispetto ai propri doveri

professionali, perché "di esclusiva proprietà economica e morale del programmatore" (cfr. missiva del legale del 15.12.2015, doc. 3 SACMI).

La responsabilità risarcitoria del X, pertanto, non trova fondamento nel contratto e nel suo inadempimento ma nel fatto illecito derivante dalla mancata restituzione dei codici sorgente alla scadenza del contratto in data 31.12.2015 sull'assunto della loro titolarità in capo al programmatore.

IX. Le spese del procedimento seguono la soccombenza sia nel rapporto principale che nel rapporto di garanzia, e si liquidano in dispositivo, comprensive delle spese dei due gradi di giudizio cautelare, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con abbattimento del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA nei confronti di X con atto di citazione notificato in data 21.1.2016, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da X con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.4.2016, nonché sulla domanda di manleva proposta da X nei confronti di ASSICURATORI DEI LLOYD'S con atto di citazione per chiamata di terzo notificato in data 9.6.2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCERTA e DICHIARA la titolarità in capo a SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA dei codici sorgente dei programmi per elaboratore sviluppati da X in esecuzione del contratto 31.12.2012 avente ad oggetto lo sviluppo e la realizzazione del progetto PLM;

ACCERTA e DICHIARA che SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA ha subito danno organizzativo e disfunzionale al sistema impresa a causa della indisponibilità dei codici sorgente di cui sopra nel periodo gennaio-ottobre 2016;

ACCERTA e DICHIARA che SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA è tenuta a pagare a X l'importo di € 30.643,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in esecuzione del contratto 31.12.2012;

ACCERTA e DICHIARA che per effetto di compensazione giudiziale tra le rispettive partite di dare ed avere, nulla è dovuto da SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA a X ;

CONDANNA X al rimborso in favore di SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA in persona del l.r.p.t. delle spese di lite e dei due gradi di giudizio cautelare, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;

CONDANNA X al rimborso in favore di ASSICURATORI DEI LLOYD'S delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.394,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Impresa del Tribunale in data 30.12.2019.